

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**N. 2 in data 16-01-2023****OGGETTO:** Imposta Municipale Propria (I.M.U.) Approvazione aliquote per l'anno 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **sedici** del mese di **gennaio** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione. All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
DUOCCIO Desirée	Sindaco	Presente
BONINO Paolo	Consigliere	Presente
BOTALLA GAMBETTA Alessandro	Consigliere	Presente
PAONESSA Silvia	Consigliere	Presente
SPAGNOLO Daniele	Consigliere	Assente
LIVORNO Aldo	Consigliere	Presente
ROSSO BAIETTO Gianni	Consigliere	Assente
FRANCIOS Maria Teresa	Consigliere	Presente
DOLEATTI Chiara	Consigliere	Presente
BOTALLA GAMBETTA Marino	Consigliere	Presente
BONGIOVANNI Bice detta Beatrice	Consigliere	Presente

Totale Presenti 9, Assenti 2

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Bozzello Verole Giampiero, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora DUOCCIO Desirée, nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (*IUC*), che comprende l'imposta municipale propria (*IMU*), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

RICHIAMATI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della *IUC* contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della *IMU*;

VISTI gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento alla disciplina della *IMU*;

CONSIDERATO che il comma 703 dello stesso art. 1 della menzionata L. n. 147/2013 dispone: *“L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”*;

DATO ATTO, pertanto, che l'articolo 13 del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- al comma 1 ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (*IMU*), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;
- al comma 6 fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo altresì che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- al comma 10 dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- al comma 17 dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

ATTESO che il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013):

- alla *lettera a)* ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, ed alla successiva *lettera h)* ha abrogato il citato comma 11;
- alla *lettera f)* ha riservato allo Stato il gettito *IMU* derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- alla *lettera g)* ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

RICHIAMATO il decreto legislativo n. 504/1992 e le successive variazioni ed integrazioni, con il quale è stata disposta l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (*ICI*), al quale il citato decreto-legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale prevede che il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio della delibera al Ministero dell'Economia e Finanze entro il 14 ottobre dello stesso anno, nuovo termine perentorio statuito dall'art. 1 comma 10 L.208/2015; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RICHIAMATO il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e come successivamente modificato, che prevede la non applicazione dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO il comma 708 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO che l'articolo 13, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 201/2011, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO che la Legge 208/2015 (legge di Stabilità) ha modificato l'art. 13 del D.L. 201/2011 nei seguenti termini:

- comma 10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;

b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

d) il comma 8-bis è abrogato;

e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

f) Comma 13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

VISTA la Legge 27/12/2019 n. 160 che dispone l'abolizione a decorrere dall'anno 2020, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639, L. 27/12/2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

CONSIDERATO che la IUC si compone dell'IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della TARI, di fatto, dall'1/1/2020 viene abolita la TASI.

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2022 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

CHE il Comune, provvede ad assicurare il pareggio di bilancio, nonché la continuità dei servizi esistenti e gli interventi di programma, attraverso la proposta di aumentare l'aliquota IMU come di seguito specificato:

CON le seguenti scadenze:

- **Prima rata: 16 giugno**
- **Seconda rata:16 dicembre**

RICHIAMATO lo Statuto;

RICHIAMATO il “*Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi*”;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli numero nove, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi in forma palese da numero nove consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante dispositivo;
- 2) Di stabilire, per l'anno 2023, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (*IMU*), come segue:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall’IMU 6 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	8,10 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	8,10 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,10 per mille

Esenzione fabbricati strumentali all'attività agricola	Esenti come previsto dall'attuale regolamento comunale all'art. 17- 2 , approvato dal Consiglio Comunale con propria delibera nr.19 del 19 giugno 2020. Tale esenzione era prevista nei regolamenti anche per gli anni precedenti.
--	--

con le seguenti scadenze:

- **Prima rata: 16 giugno**
 - **Seconda rata:16 dicembre**
- 3) di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023;
 - 4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
 - 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine previsto dalla norma di legge.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di procedere;

CON VOTI favorevoli numero nove, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi in forma palese da numero nove consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE
Desirée DUOCCIO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Giampiero Bozzello Verole

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
